

DETERMINA DEL DIRETTORE**ARA VASTA N. 1****N. 763/AV1 DEL 13/06/2018**

Oggetto: Convenzione tra l'AV1 e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per lo svolgimento delle attività di tirocinio - Master Universitario di II° livello "Valutazione e Trattamento Neuropsicologici dei DSA" .

**IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O.C. Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino al fine di consentire ai propri allievi iscritti al Master Universitario di II° livello "Valutazione e Trattamento Neuropsicologici dei DSA" , di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, consente di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 1859/62. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi , l'Università, come previsto dall'art.18, comma 1, lettera a) della predetta Legge , può promuovere tirocini di formazione e orientamento presso imprese amministrazioni pubbliche enti pubblici o privati.
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- D.Lgs n.502/92 articolo 6 "rapporti tra SSN e Università";
- D.M.509/99 articolo 8;

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola:La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni

Con nota acquisita agli atti il 4/06/2018 al prot. n. 45344 la Segreteria dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, chiedeva a questa AV1 la disponibilità ad attivare una convenzione per la durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione della stessa, per permettere ai propri allievi iscritti al Master Universitario di II° livello "Valutazione e Trattamento Neuropsicologici dei DSA" organizzato congiuntamente all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia , di svolgere il tirocinio di formazione previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1.

Con la medesima nota la Segreteria dell'Università trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .

L'istanza in parola è stata inviata , per il parere di competenza alla Coordinatrice dei tutor dell'Area Vasta n. 1, Dott.ssa Graziella Giorgetti, che si è espressa favorevolmente in merito.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione che si allega al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Università assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di approvare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino al fine di consentire ai propri allievi iscritti al Master Universitario di II° livello "Valutazione e Trattamento Neuropsicologici dei DSA", di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell'Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Pierella

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Convenzione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Prot.n. _____ DSU/mdsa - del _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, con sede in Via Napoleone Bonaparte 3 Repubblica di San Marino, rappresentato dalla Prof.ssa Laura Gobbi nata a San Marino il 26/05/1971 in qualità di Direttore di Dipartimento, denominato anche Soggetto promotore

E

ASUR Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale,....., denominato anche Soggetto ospitante;

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università della Repubblica di San Marino si possono stipulare "convenzioni" finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- b. l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino attiva corsi di Alta formazione e Master di primo e di secondo livello che rilasciano titoli accademici;
- c. i Corsi prevedono percorsi di tirocinio formativo presso strutture appositamente convenzionate;
- d. il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;
- e. le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore. Il tirocinio sarà avviato per studenti iscritti a corsi di studio dell'Università.
2. Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie già esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi. Il numero di tirocinanti sarà stabilito concordemente tra le parti.
3. Il Soggetto ospitante si impegna a redigere, a fine tirocinio, una valutazione di merito sullo svolgimento del tirocinio e sulle attività svolte dal tirocinante.

Articolo 2

Responsabilità della Direzione Scientifica del corso

La Direzione Scientifica del corso individua i nominativi da inviare presso il Soggetto ospitante e indica la tipologia delle attività formative da svolgere.

Articolo 3

Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a. i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università, polizza infortuni 0243580303 ASSICURAZIONE GENERALI spa, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile contro terzi polizza 65/113198160 Unipol Sai per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- b. i tirocinanti impiegati nello svolgimento delle attività indicate nel presente accordo sono coperti anche da assicurazione dell'Ente ospitante (a Vostro carico) contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede si espliciti il tirocinio.

Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 4

Programma di tirocinio formativo

1. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
- c. obiettivi, modalità e principali attività del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
- d. le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

Articolo 5

Obblighi del Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- compilare giornalmente il registro di presenza.

Nel caso in cui il tirocinante ricopra incarichi lavorativi nell'ente ospitante, una parte del tirocinio può essere svolta all'interno dell'incarico, purchè al di fuori delle ore di servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il corsista deve concordare con il responsabile del Soggetto ospitante le attività da svolgere, in coerenza con le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca nella struttura ospitante;

- il responsabile del Soggetto ospitante deve essere presente nella sede della struttura per eventuali interventi;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal Soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al Soggetto promotore e al Soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7

Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università.

Articolo 8

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni dalla data della stipula o in ogni caso fino alla fine del percorso formativo del corso.
2. Può essere rinnovata con semplice scambio di lettere.
3. Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Articolo 9

Controversie

In caso di controversia di qualsiasi natura, che possa intervenire tra le parti in ragione del presente contratto, il foro competente, eletto volontariamente da entrambe le stesse parti, è il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

Per l'Università degli Studi della Repubblica di
San Marino
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Laura Gobbi

Per ASUR Area Vasta 1
Il Direttore
Dott. Giovanni Fiorenzuolo